



Mediatori Marittimi

Attività di Mediatore Marittimo: D.M. 26/10/2011 “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478, in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.

ISCRIZIONE

Le imprese di mediazione marittima devono presentare apposita SCIA al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per luogo di esercizio dell’attività, completa delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, utilizzando l’apposita sezione del modello “Mediatori marittimi” della procedura telematica “ComUnica”. La sottoscrizione del modello deve essere effettuata digitalmente dal titolare d’impresa ovvero, in caso di impresa societaria, da un amministratore. Le imprese di mediazione marittima sono tenute ad effettuare e documentare anche l’avvenuto deposito cauzionale previsto dall’art. 23 della legge 478/68.

I titolari d’impresa, tutti i legali rappresentanti di società, i preposti e coloro che svolgono l’attività di mediazione per conto di un’impresa sono obbligati a rendere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, utilizzando la modulistica informatica all’uopo predisposta.

Per l’esercizio dell’attività in più sedi o unità locali è prevista, per ogni sede o U.L., la presentazione di una SCIA e la nomina di almeno un soggetto in possesso dei requisiti di legge che eserciti l’attività per conto dell’impresa, certificati attraverso l’apposita procedura telematica.

L’ufficio Registro delle Imprese è tenuto ad effettuare i controlli previsti dall’art. 19 della L. 241/90 entro sessanta giorni dalla SCIA. In caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti richiesti per svolgere l’attività, il Conservatore del Registro delle Imprese avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività ed emana il conseguente provvedimento, oltre ad avviare eventuali procedimenti disciplinari o accertamento di violazioni amministrative previsti dalla legge.

L’ufficio è tenuto, altresì, a verificare, in qualsiasi momento, la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e, laddove risultasse la non rispondenza al vero di quanto dichiarato, oltre ad avviare il procedimento di inibizione dell’attività, procederà, senza indugio, ad inoltrare segnalazione di reato alla competente Autorità Giudiziaria.

I requisiti richiesti dalla vigente normativa per svolgere l’attività di mediatore marittimo sono di tipo personale, morale e professionale.

L’esercizio dell’attività di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l’impiego presso imprese di mediazione marittima.



La verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sarà effettuata dal Registro delle Imprese almeno una volta ogni due anni dalla presentazione della SCIA, sia sull'impresa sia sui soggetti che svolgono l'attività per suo conto.

Le imprese che cessano l'attività di mediatore marittimo devono chiedere la liberazione della cauzione mediante il riquadro "svincolo della cauzione" della sezione "Modifiche" del modello "Mediatori marittimi".

Dette imprese devono, altresì, depositare i libri contabili previsti dall'art. 21 del DPR 4.1.73, n. 66, presso il Registro delle Imprese.

APPOSITA SEZIONE DEL REA

Coloro che cessano l'attività all'interno di un'impresa devono richiedere di essere iscritti nell'apposita sezione del REA, tramite la procedura telematica, compilando la sezione "Iscrizione nell'apposita sezione (a regime)" del modello "Mediatori marittimi". In tal caso saranno cancellati dalla posizione REA dell'impresa. **La richiesta dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla cessazione, a pena di decadenza.**

Coloro che sono iscritti nell'apposita sezione del REA e che intendono iniziare l'attività, devono richiedere la cancellazione dalla stessa compilando la sezione "Requisiti", ovvero l'intercalare "Requisiti", del modello "Mediatori marittimi".

Anche per gli iscritti nell'apposita sezione del REA, la verifica della permanenza dei requisiti sarà effettuata una volta ogni due anni dalla data di iscrizione.

L'iscrizione nell'apposita sezione del REA comporta il pagamento del diritto annuale nella misura di € 30,00.

MODIFICHE

Le modifiche relative all'impresa ed ai soggetti che operano per la stessa devono essere comunicate all'ufficio del Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'evento, compilando la sezione "Modifiche" del modello "Mediatori marittimi". La sottoscrizione del modello deve essere effettuata dal titolare dell'impresa o da un amministratore della società.

ATTENZIONE: NORME TRANSITORIE



Il 30 settembre 2013 e' scaduto il termine per l'aggiornamento delle posizioni nel registro delle imprese e nel rea.

L'iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo dei mediatori marittimi e' requisito perennemente abilitante all'esercizio dell'attività.

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

L'ufficio del Registro delle Imprese rilascia la tessera personale di riconoscimento, munita di fotografia, ai mediatori marittimi che svolgono l'attività per conto di un'impresa regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese/REA ed è obbligatoria.

La richiesta deve essere effettuata al Registro delle Imprese in sede di avvio dell'attività, contestualmente alla presentazione della SCIA. La tessera ha scadenza biennale a partire dalla data della SCIA.

Per il rinnovo occorre presentare con la piattaforma comunica/starweb una pratica telematica di variazione al Registro delle Imprese finalizzata alla sola richiesta del tesserino di riconoscimento, indicando nel campo note "pratica presentata per il rilascio della tessera personale di riconoscimento del sig...." ed allegando il modello Mediatori marittimi (C36).

Per richiedere la tessera per più mediatori operanti per la stessa impresa, occorre allegare alla pratica un Intercalare Requisiti (Allegato B - C37) per ciascun soggetto successivo al primo. In tutti i casi, alla pratica devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia del documento d'identità di ciascuno dei soggetti per i quali si richiede la tessera (si ricorda che i documenti di riconoscimento vanno codificati con il codice E20);
- foto tessera in formato JPG o PDF/A (da codificare con lo stesso codice del documento di riconoscimento E20) avente le seguenti caratteristiche: dimensione cm. 4 (altezza) x 3 (larghezza); deve essere recente con sfondo bianco e uniforme; deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle; il viso deve essere in posizione frontale e chiaramente identificabile.

Per ogni tessera il costo è di €. 25,00 per diritti di segreteria e di €. 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale. Gli importi saranno addebitati al richiedente nel conto "Telemaco pay" della pratica telematica.

L'ufficio comunicherà la data dalla quale sarà possibile effettuare il ritiro all'indirizzo pec dell'impresa.

La tessera sarà consegnata all'interessato previa esibizione del documento d'identità in corso di validità; è possibile delegare una persona al ritiro mediante formale atto di delega corredato dalla copia del documento d'identità del delegante; all'atto del ritiro il delegato deve esibire anche il proprio documento d'identità valido.

SEZIONE SPECIALE DEL RUOLO DEI MEDIATORI MARITTIMI

I mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici devono continuare ad iscriversi nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. 59/10.



Modulistica



[Mediatori Marittimi sezione speciale - Iscrizione](#) [1]



[Comunicazione variazione residenza](#) [2]

Ultima modifica: Venerdì 19 Giugno 2020

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

Source URL: <https://sa.camcom.it/albi-e-ruoli/mediatori-marittimi>

Collegamenti

[1] https://sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/modulistica/mediatori_marittimi/mediatori_marittimi_sezione_speciale_iscrizione1.pdf

[2] https://sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/modulistica/files/variazione_residenza_aggiornato_e_d_03.21.pdf